

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 4

Adunanza 30 gennaio 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PIANEZZA - VARIANTE, PARZIALE, N. 4
AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 37 - 12466/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Pianezza:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 41-21259 del 29/07/1997;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 51 del 25/11/1999, la variante n. 1 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 46 del 27/07/2000, la variante n. 2 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del sesto comma dell'art. 17 sopra citato;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 55 del 27/09/2000, la variante n. 3 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma del citato art. 17;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 60 del 28/11/2000, la Variante, parziale, n. 4 a detto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 sopra citato;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 29/12/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal già citato settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 60/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone:

- l'adeguamento dello Strumento urbanistico Generale alle prescrizioni del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, indicante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.; pertanto, sulle tavole di Piano viene delimitata una nuova area "CV 2", da bonificare e da destinare ad uso agricolo senza possibilità edificatorie, corredandola di apposita scheda tecnica, integrando altresì l'art. 48 delle Norme di Attuazione, relativo alle aree riportanti la sigla "CV", con disposizione specifica per la suddetta nuova area "CV 2";
- l'ulteriore modifica dell'art. 56 delle Norme di Attuazione, già modificato con la variante parziale n. 3, adottata con deliberazione C.C. n. 55 del 27/09/2000, con la quale viene specificato che la normativa relativa alle "aree inedificabili" è conforme alle Norme di attuazione del P.S.F.F. approvato con D.P.C.M. del 24 luglio 1998;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/01/2001, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare alcune osservazioni, di cui si ritiene di condividere il contenuto;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante, parziale, n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Pianezza, adottata con deliberazione C.C. n. 60 del 28/11/2000:
 - a) innanzitutto, si fa rilevare che la presente variante 4 propone la modifica di una disposizione normativa che era stata introdotta nell'art. 56 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. con la precedente variante n. 3 la quale alla data di adozione della presente variante n. 4, 28/11/2000, non risultava definitivamente approvata da parte del Consiglio Comunale, quindi non "vigente".

Si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale e sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò intervenire (indipendentemente dalla minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale) nei confronti di previsioni urbanistiche certe e consolidate, cioè "vigenti".

Tale indirizzo è confermato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998, la quale, al paragrafo "**Procedure e Atti**", recita: "... dovranno essere prodotte: le Tavole del piano regolatore vigente che riportino gli ambiti che s'intendono modificare; le Tavole di piano regolatore modificate; Relazione illustrativa; Perizie o pareri che si rendono necessari". È pacifico intendere che tra detta documentazione, da produrre, debbano rientrare anche le Norme di Attuazione "vigenti", qualora queste siano oggetto di modificazione.
 - b) in merito alle nuove correzioni dell'art. 56 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., nel confermare l'osservazione deliberata con proprio atto n. 1273_235466/2000 del 21/11/2000, relativa alle modifiche introdotte in detto articolo con la Variante Parziale n. 3, si specifica altresì quanto segue:
 - b1) ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione n. 26/97, del 11 dicembre 1997, dell'Autorità di bacino del fiume Po, dalla data di pubblicazione (09/11/1998) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/07/1998, relativo all'approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), decorrono i termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto degli indirizzi emanati dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 32-73 del 24 maggio 2000;
 - b2) detto adeguamento - che comporta l'inserimento sulle tavole di Piano delle delimitazioni delle Fasce A, B e C, nonché l'integrazione delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. con le prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione del P.S.F.F., in particolare con quelle relative agli: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1,2,3,4,5,6 - rientra tra le "varianti strutturali" come precisato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 1999, n. 8/PET;
 - b3) le modifiche introdotte con le varianti n. 3 e 4, relative alle "**AREE INEDIFICABILI**", disciplinate dall'art. 56 in questione, oltre a non costituire adeguamento, non sono pienamente conformi alle Norme di attuazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali poiché non contemplano gli "*Interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico*" ammessi, seppure in modo condizionato, dall'art. 15 di queste ultime.
 - c) si rileva, infine, che nella deliberazione di adozione non compare la dichiarazione di compatibilità della variante con i Piani sovracomunali, come espressamente richiesto

dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41.

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Pianezza la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso